

□ Interrogazione n. 144

presentata in data 24 novembre 2000

a iniziativa dei Consiglieri Novelli, Pistarelli, Castelli

"Corsi regionali per il diploma della professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista"

a risposta orale urgente

I sottoscritti Sergio Novelli, Fabio Pistarelli e Guido Castelli, Consiglieri regionali,

Premesso:

che con delibera n. 226 del 31 gennaio 1994 la Giunta Regionale delle Marche ha autorizzato il Politecnico biosanitario "A. Fleming" di Ancona ad istituire una scuola triennale per il conseguimento della licenza di abilitazione nell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di massofisioterapista con annesso un quarto anno per il conseguimento del diploma di massaggiatore sportivo e con la quale si approva anche il regolamento ed il piano degli studi;

che la legge 19 maggio 1971, n. 403 qualifica l'attività di massofisioterapista quale "professione sanitaria ausiliaria";

che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", all'articolo 6 comma 3 riserva alle strutture del servizio sanitario nazionale di concerto con le università la formazione del "personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione", senza specificatamente citare tra le figure indicate quella del massofisioterapista o le professioni sanitarie ausiliarie in genere;

che successivamente all'applicazione di detto decreto nel gennaio 1996 il Ministero della sanità ha ritirato il proprio rappresentante dalla Commissione preposta agli esami finali;

che codesta Regione Marche, ritenendo che la competenza alla formazione della figura del massofisioterapista rimanesse alla Regione anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 502/1992, non rientrando tra quelle riordinate, con delibera della Giunta regionale del 9 febbraio 1998, n. 218 ha modificato l'articolo 15 del regolamento stesso escludendo il rappresentante del Ministero della sanità in seno alla commissione per gli esami finali del corso per massofisioterapista svolto dal Politecnico "A. Fleming", mantenendo per il resto l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi ed il proprio rappresentante in seno alla Commissione esaminatrice;

che solo le Regioni Marche ed Umbria hanno mantenuto tale atteggiamento, mentre le altre hanno abbandonato i corsi;

che ora perfezionatosi il primo triennio dei corsi inauguratisi dopo il ritiro del rappresentante del Ministero, ai diplomati vengono frapposti iniqui ed inaccettabili dinieghi alla validità dei titoli faticosamente (ed onerosamente) conseguiti;

che in particolare, il Ministero della sanità con circolare DPS/III/MASQU 4216 del 4 ottobre 2000 diretta alla FIGC ha comunicato che "...ai corsi attivati da Istituti autorizzati dalle Regioni successivamente al termine del 1° gennaio 1996 .. questo Ministero non ha inviato i propri rappresentanti ... pertanto i titoli rilasciati a completamento dei corsi sopra esplicitati non possono essere considerati abilitanti all'esercizio della professione sanitaria di massofisioterapia" (all. 1);

che analoghe valutazioni il Ministero della sanità ha espresso rispondendo all'interrogazione parlamentare degli on. Robol, Lavagnini ed altri;

Considerato che la situazione desta grave allarme e comprensibile preoccupazione ai partecipanti al corso, i quali lo hanno frequentato, provenienti da ogni parte della regione ed anche da altre Regioni, confidando nella validità asseverata dalla presenza del rappresentante della Regione nonché dal testo della delibera della Giunta regionale n. 218/1998 e dal decreto autorizzatorio del dirigente del servizio sanità n. 71 del 12 marzo 1998;

Tanto premesso i sottoscritti

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se, alla luce degli sviluppi e del fatto che solo due Regioni (Marche ed Umbria) hanno mantenuto i corsi, ritenga ancora valido quanto emanato con delibera di Giunta regionale n. 218/1998;
- 2) ed in caso affermativo: quali iniziative urgenti, risolutive e gravi intenda intraprendere nei confronti del Ministero della sanità a tutela della validità degli studi compiuti dai corsisti e della validità dei titoli da loro conseguiti e sottoscritti dal rappresentante della Regione;
- 3) in caso contrario quali iniziative intenda assumere per risarcire i corsisti che hanno conseguiti i titoli e frequentato il corso triennale confidando nella serietà della delibera e del patrocinio di codesta Regione.

(Allegati depositati agli atti)